

SERVIZIO STUDI
SEZIONE STUDI – UFFICIO STATISTICA

Roma 25 marzo 2010

Prot. n. 36-10-000014

All.ti n. vari

Alle Imprese di assicurazione con sede legale in Italia
LORO SEDIAlle Rappresentanze per l'Italia delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato estero
LORO SEDI

e, p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento Affari Giuridici e
Legislativi
Piazza Colonna, 370
00187 – ROMA RMAl Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise, 2
00187 – ROMA RMAll' ANIA
Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 - ROMA RM

Lettera circolare

Oggetto: prospetti statistici trimestrali, ai sensi delle circolari ISVAP n. 365/S del 1° marzo 1999 e n. 461/S del 21 dicembre 2001, relativi ai premi contabilizzati nei rami danni e vita ed alla nuova produzione emessa nei rami vita.

Prospetti statistici trimestrali, ai sensi della circolare ISVAP n. 387/S dell'8 ottobre 1999, inerenti i contributi a fondi pensione aperti e negoziali, raccolti dalle imprese di assicurazione

Abbreviazione dei termini per la trasmissione dei dati all'ISVAP.

Sostituzione dei prospetti statistici trimestrali ai sensi delle circolari ISVAP n. 365/S, 387/S e n. 461/S.

1. Abbreviazione dei termini per la trasmissione dei dati statistici all'Autorità.

In considerazione delle innovazioni che negli ultimi anni hanno riguardato i sistemi contabili e tecnologici utilizzati dalle imprese di assicurazione e della necessità avvertita da questa Autorità di fornire il più rapidamente possibile al mercato i dati statistici trimestrali riguardanti l'andamento della raccolta premi e dell'operatività nei fondi pensione, si rende necessario abbreviare i termini concessi alle imprese per la trasmissione a questa Autorità dei dati previsti dalle circolari di cui all'oggetto.

In particolare, si dispone che, **a partire dalla prima rilevazione trimestrale relativa all'esercizio 2010:**

- a) gli invii trimestrali dei dati statistici dovranno essere effettuati a questa Autorità **entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre**¹. Quindi, i dati relativi alla prima rilevazione trimestrale dovranno essere inviati entro il 30 aprile, i dati relativi alla seconda rilevazione entro il 31 luglio, i dati riguardanti la terza rilevazione entro il 31 ottobre ed, infine, i dati riguardanti la quarta rilevazione, concernenti il riepilogo dell'intero esercizio annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- b) allo scopo di consentire alle imprese una puntuale riconciliazione dei dati statistici relativi alla quarta rilevazione trimestrale con i dati contabili di bilancio annuali e quindi di porre questa Autorità nella condizione di rilasciare le statistiche riepilogative dell'intero anno con il maggior grado di precisione e tempestività possibile, le imprese **dovranno ripetere l'invio relativo alla quarta rilevazione trimestrale, entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello al quale si riferiscono i dati.**

Pertanto, questa Autorità, per quanto riguarda le informazioni riepilogative dell'intero esercizio annuale, procederà ad un **duplice rilascio di statistiche concernenti le statistiche riepilogative dell'intero anno:**

1. il primo rilascio, in "modalità provvisoria", sarà basato sui dati inviati dal mercato entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento delle informazioni;
2. il secondo rilascio, in "modalità definitiva", sarà basato sui dati trasmessi entro il 1° marzo dell'anno successivo a quello di riferimento delle informazioni.

Si invitano, a tal proposito, le imprese in indirizzo a prestare la massima attenzione nella compilazione dei prospetti di rilevazione. Al riguardo, nell'Allegato 1, si forniscono le principali istruzioni e regole di quadratura che dovranno essere osservate dalle imprese sottoposte alla vigilanza di questa Autorità.

Restano ancora valide le istruzioni metodologiche per la compilazione impartite con le Circolari indicate in oggetto, salvo quelle incompatibili con quelle indicate in questa sede.

2. Modifiche e integrazioni ai prospetti statistici trimestrali

I prospetti per la rilevazione allegati alle circolari 365/S del 1999 (rami danni), 461/S del 2001 (rami vita) e 387/S del 1999 (fondi pensione) sono sostituiti dai prospetti annessi alla presente Lettera al mercato, che presentano le seguenti modifiche e integrazioni rispetto ai modelli di rilevazione utilizzati in precedenza.

2.1 Rami danni

Le modifiche rispetto alla precedente versione riguardano:

- a) il prospetto d.1, nel quale la denominazione del ramo "Tutela giudiziaria" di cui all'abrogato decreto legislativo 175/1995 è stata sostituita dall'attuale denominazione "Tutela legale", riportata nella classificazione per ramo contenuta nell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), di seguito decreto legislativo 209/2005;

¹ Le circolari 365/S, 387/S e 461/S prevedevano la trasmissione dei dati all'ISVAP entro i 45 giorni successivi alla conclusione di ciascun trimestre per le prime tre rilevazioni trimestrali ed entro i 60 giorni successivi al 31 dicembre per la quarta rilevazione trimestrale (concernente il riepilogo dell'intero esercizio precedente).

- b) il prospetto d.2, recante la ripartizione dei premi contabilizzati per canale distributivo, in cui il canale “sportelli bancari” è ora denominato “sportelli bancari e postali”.

2.2 Rami vita

Sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni alla precedente versione dei prospetti v.1, v.2, v.3 e v.4:

- a) sono state inserite apposite caselle per la rilevazione dei premi, sia contabilizzati che di nuova produzione, afferenti il ramo VI di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 209/2005 (le operazioni di gestione di fondi collettivi costituiti per l'erogazione di prestazioni in caso di morte, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione dell'attività lavorativa);
- b) è stata data specifica evidenza anche ai premi delle assicurazioni complementari dei rami V e VI, per recepire l'innovazione introdotta dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 209/2005;
- c) riguardo ai “piani individuali pensionistici” (PIP), il riferimento all'art. 9-ter dell'abrogato decreto legislativo 124/1993 è stato sostituito dal riferimento all'art. 13, comma 1, lettera b) del decreto 252/2005. Allo scopo di ottenere informazioni relative al complesso dei contratti PIP di tipo assicurativo, i dati trasmessi devono riguardare:
- c.1) sia i contratti PIP ex art. 9-ter del decreto legislativo 124/1993 stipulati entro il 31 dicembre 2006, per i quali le imprese non abbiano provveduto agli adeguamenti di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 252/2005 (“PIP vecchi”) e per i quali dal 1° gennaio 2007 non è possibile raccogliere nuove adesioni;
 - c.2) sia i PIP adeguati al decreto legislativo 252/2005 e iscritti nell'Albo tenuto dalla COVIP (“PIP nuovi”). In tal caso, pertanto, i “PIP nuovi” possono derivare sia dall'adeguamento di PIP relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2006, sia da PIP istituiti successivamente a tale data.
- d) riguardo al ramo V di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 209/2005 (le operazioni di capitalizzazione) ed in particolare ai contratti di capitalizzazione direttamente collegati ad indici o a quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, il riferimento all'art. 30 dell'abrogato decreto legislativo 174/1995 è stato sostituito dal riferimento all'art. 41 del decreto legislativo 209/2005;
- e) i contratti di ramo III e V “connessi con fondi esterni” di cui alla circolare 461/S sono ora denominati “connessi con quote di OICR” in conformità a quanto previsto nell'art. 41 del decreto legislativo 209/2005,
- f) nei soli prospetti v.3 e v.4, recanti i dati statistici afferenti la ripartizione per canale distributivo, rispettivamente, della nuova produzione e dei premi contabilizzati, il canale “sportelli bancari” è ora denominato “sportelli bancari e postali”.

2.3 Fondi pensione

La denominazione dei canali distributivi utilizzata ai fini della tabella n. 2 (Fondi pensione aperti – Ripartizione per canale di distribuzione dei contributi raccolti a tutto il trimestre a fronte di nuove adesioni) è stata allineata a quella utilizzata per i rami danni (prospetto d.2) e per i rami vita (prospetti v.3 e v.4). In particolare, le attuali denominazioni “Agenzia” e “Sportelli bancari” sono state sostituite, rispettivamente, da “Agenzie con mandato” e da “Sportelli bancari e postali”.

3. Abrogazioni e disposizioni finali

A partire dalla prima rilevazione trimestrale dell'esercizio 2010, i modelli da utilizzare per la rilevazione, allegati alle Circolari 365/S (rami danni), 461/S (rami vita) e 387/S (fondi pensione) sono sostituiti da quelli allegati alla presente lettera circolare.

Sono inoltre abrogate tutte le istruzioni per la trasmissione informatica dei dati contenute nelle suddette circolari, incompatibili con quelle impartite nell'Allegato 2 alla presente Lettera al mercato.

In proposito si fa presente che, al fine di consentire il trattamento informatico delle informazioni, saranno considerati come pervenuti a questa Autorità soltanto i file, trasmessi al consueto indirizzo di posta elettronica **SISVA.DSI@ISVAP.IT**, che risultino conformi ai tracciati record ed alle istruzioni informatiche precisate nell'Allegato 2 alla presente lettera al mercato.

Infine, allo scopo di consentire a questa Autorità il tempestivo rilascio di statistiche con il maggior grado di accuratezza possibile, le imprese sono invitate a rispettare scrupolosamente i termini previsti per la trasmissione delle informazioni ed a prestare la massima cura nella compilazione dei prospetti di rilevazione.

I referenti unici per i dati statistici delle imprese, designati in riscontro alla lettera al mercato di questa Autorità del 21 luglio 2009, potranno rivolgersi all'Ufficio Statistica ed al Servizio Organizzazione e Sistemi dell'ISVAP per ottenere eventuali chiarimenti, rispettivamente di carattere metodologico ed informatico.

Il Vice Direttore Generale
(Flavia Mazzarella)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. Regole generali

1.1 Regole generali per le statistiche dei rami danni (Circolare 365/S, prospetti d.1 e d.2) e dei rami vita (Circolari 365/S e 461/S, prospetti v.1, v.2, v.3 e v.4).

Gli importi devono essere espressi in migliaia di euro, senza virgole e cifre decimali.

I dati, salvo le eccezioni successivamente precisate, devono essere cumulati dall'inizio dell'anno al quale afferisce la rilevazione trimestrale fino al termine del trimestre di riferimento. Nel dettaglio:

- per la I rilevazione trimestrale dell'anno, dovranno essere trasmessi i dati del periodo 1° gennaio - 31 marzo;
- per la II rilevazione trimestrale dell'anno, dovranno essere trasmessi i dati del periodo 1° gennaio - 30 giugno;
- per la III rilevazione trimestrale dell'anno dovranno essere trasmessi i dati del periodo 1° gennaio - 30 settembre;
- per la IV rilevazione trimestrale dell'anno dovranno essere trasmessi i dati del periodo 1° gennaio - 31 dicembre.

1.2 Regole generali per le statistiche dei fondi pensione (Circolare 387/S, tabelle 1, 2, 3, 4 e 5).

Le istruzioni di cui al punto 1.1 sono valide anche per le statistiche relative alla gestione dei fondi pensione, ad eccezione della:

- tabella n. 1, colonna 5, "Ammontare patrimonio gestito", nella quale viene indicato l'ammontare complessivo del patrimonio gestito al termine di ciascuno dei trimestri, quindi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, tenendo anche conto dell'eventuale patrimonio gestito al termine dell'esercizio precedente;
- tabella n. 3, colonna 2, "Patrimonio del trimestre" nella quale deve essere indicato solo il patrimonio acquisito in gestione nel trimestre, senza cumularlo a quello dei trimestri precedenti;
- tabella n. 3, colonna 3, "Patrimonio complessivo", nella quale va indicato il patrimonio complessivo acquisito in gestione, cumulato al termine di ciascuno dei trimestri, quindi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, tenendo anche conto dell'eventuale patrimonio gestito al termine dell'esercizio precedente;
- tabella n. 3, riga 8 "Convenzioni gestorie" e riga 9 "Convenzioni assicurative per le coperture accessorie", nelle quali indicare il numero delle convenzioni in essere al termine di ciascuno dei trimestri, quindi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, tenendo anche conto delle convenzioni in vigore al termine dell'esercizio precedente;

- tabella n. 4, riga 1, colonna 1, "Attivi gestiti", nella quale indicare il patrimonio complessivo gestito cumulato al termine di ciascuno dei trimestri, quindi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, tenendo anche conto dell'eventuale patrimonio gestito al termine dell'esercizio precedente;
- tabella n. 5, righe 06, 07, 08 e 09, colonne 01 e 02, "N. teste" e "Rate di rendita in godimento", nelle quali indicare i dati cumulati al termine di ciascuno dei trimestri, quindi al 31 marzo, al 30 giugno, al 30 settembre ed al 31 dicembre, tenendo anche conto dei valori in essere al termine dell'esercizio precedente.

2. Regole di quadratura tra dati statistici trimestrali e dati contabili

2.1 Assicurazioni rami danni - Prospetto d.1 – Portafoglio italiano – Lavoro diretto -Premi lordi contabilizzati

Il dato statistico riguardante i premi di ciascun ramo, cumulato dall'inizio dell'anno al trimestre di riferimento, deve coincidere con il dato risultante al Modulo di vigilanza 17 di ciascun ramo, voce 3.

Quindi:

- Prospetto d.1, premi ramo Infortuni = Modulo di vigilanza 17, ramo Infortuni, voce 3;
- Prospetto d.1, premi ramo Malattia = Modulo di vigilanza 17, ramo Malattia, voce 3;
- Prospetto d.1, premi ramo Corpi di veicoli terrestri = Modulo di vigilanza 17, ramo Corpi di veicoli terrestri, voce 3;
- Prospetto d.1, premi ramo Corpi di veicoli ferroviari = Modulo di vigilanza 17, ramo Corpi di veicoli ferroviari, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo Corpi di veicoli aerei = Modulo di vigilanza 17, ramo Corpi di veicoli aerei, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo Corpi di veicoli marittimi lacustri e fluviali = Modulo di vigilanza 17, ramo Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo Merci trasportate = Modulo di vigilanza 17, ramo Merci trasportate, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo Incendio ed elementi naturali = Modulo di vigilanza 17, ramo Incendio ed elementi naturali, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo Altri danni ai beni = Modulo di vigilanza 17, ramo Altri danni ai beni, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo R.c. autoveicoli terrestri = Modulo di vigilanza 17, ramo R.c. autoveicoli terrestri, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo R.c. aeromobili = Modulo di vigilanza 17, ramo R.c. aeromobili, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali = Modulo di vigilanza 17, ramo R.c. veicoli marittimi, lacustri e fluviali, voce 3
- Prospetto d.1, premi ramo R.c. generale = Modulo di vigilanza 17, ramo R.c. generale voce 3;
- Prospetto d.1, premi ramo Credito = Modulo di vigilanza 17, ramo Credito voce 3;
- Prospetto d.1 premi ramo Cauzione = Modulo di vigilanza 17, ramo Cauzione voce 3;
- Prospetto d.1 premi ramo Perdite pecuniarie di vario genere = Modulo di vigilanza 17, ramo Perdite pecuniarie di vario genere, voce 3;

- Prospetto d.1 premi ramo Tutela legale = Modulo di vigilanza 17, ramo Tutela legale, voce 3;
- Prospetto d.1 premi ramo Assistenza = Modulo di vigilanza 17, ramo Assistenza, voce 3.

2.2 Assicurazioni rami vita - Prospetto v.2 – Portafoglio italiano – Lavoro diretto - Premi lordi contabilizzati

Il dato statistico riguardante i premi di ciascun ramo, cumulato dall'inizio dell'anno al trimestre di riferimento, deve coincidere con il dato risultante al Modulo di vigilanza 20 di ciascun ramo, voce 4.

Quindi:

- Prospetto v.2, colonna 04, righe (11+35) = Modulo di vigilanza 20, ramo I, voce 4;
- Prospetto v.2, colonna 04, riga 12 = Modulo di vigilanza 20, ramo II, voce 4;
- Prospetto v.2, colonna 04, righe (19+36) = Modulo di vigilanza 20, ramo III, voce 4;
- Prospetto v.2, colonna 04, riga 20 = Modulo di vigilanza 20, ramo IV, voce 4;
- Prospetto v.2, colonna 04, righe (29+38) = Modulo di vigilanza 20, ramo V, voce 4;
- Prospetto v.2, colonna 04, righe (37+39) = Modulo di vigilanza 20, ramo VI, voce 4.

ISTRUZIONI PER LA TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DATI**1. COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AI RAMI VITA E DANNI**

Per la comunicazione dei dati scaricare dal sito Internet dell'ISVAP il file Excel allegato alla presente circolare.

All'apertura del file cliccare sul pulsante "attiva macro" e all'interno del Foglio Informativo selezionare la società, l'esercizio e il trimestre nelle apposite celle a scorrimento. Cliccando sul nome il codice ISVAP sarà automaticamente visualizzato.

Il file consente di digitare i valori in ciascun prospetto oppure, cliccando sul pulsante "acquisizione del file ascii", di caricare i dati di tutti i prospetti da un file che deve essere denominato "RVyyyy0.zzz" (per i rami vita), ovvero "RDyyyy0.zzz" (per i rami danni) dove:

- w rappresenta il trimestre (1,2 3,4);
- yyyy rappresenta l'anno cui si riferiscono i dati;
- zzz rappresenta il codice compagnia.

Il tracciato record del file da acquisire, che corrisponde a quello attualmente utilizzato per le comunicazioni in argomento, deve essere il seguente:

| <u>Posizione</u> | <u>Lunghezza</u> | <u>Informazione</u> |
|------------------|------------------|--|
| 1 | 3 | Codice compagnia |
| 4 | 1 | Codice attività valori possibili: V per le assicurazioni vita D per le assicurazioni danni |
| 5 | 2 | Codice prospetto a cui si riferisce il dato valori possibili per le assicurazioni vita: 01 per il Prospetto v.1 02 per il Prospetto v.2 03 per il Prospetto v.3 04 per il Prospetto v.4 valori possibili per le assicurazioni danni: 01 per il Prospetto d.1 02 per il Prospetto d.2 |
| 7 | 4 | Anno di riferimento |
| 11 | 2 | Trimestre di riferimento valori possibili: 01 per il primo trimestre 02 per il secondo trimestre 03 per il terzo trimestre 04 per il quarto trimestre |
| 13 | 2 | Codice riga del dato (valore riportato nella rispettiva riga del prospetto) |

| | | |
|----|----|--|
| 15 | 2 | Codice colonna del dato (valore riportato nella rispettiva colonna del prospetto) |
| 17 | 15 | Valore del dato (importi in migliaia di euro senza virgola né parte decimale) |
| 32 | 3 | Codice valuta = EUR |
| 35 | 8 | Data di registrazione (formato AAAAMMGG) |

2. COMUNICAZIONE DEI DATI STATISTICI RELATIVI AI FONDI PENSIONE

Per la comunicazione dei dati scaricare dal sito Internet dell'ISVAP il file Excel allegato alla presente circolare.

All'apertura del file cliccare sul pulsante "attiva macro" e all'interno del Foglio Informativo selezionare la società, l'esercizio e il trimestre nelle apposite celle a scorrimento. Cliccando sul nome il codice ISVAP sarà automaticamente visualizzato.

Il file consente di digitare i valori in ciascuna tabella e di generare il file da trasmettere. La tabella 1 è suddivisa in sezioni, una per ogni fondo pensione aperto, nelle quali devono essere inseriti i dati che rappresentano la situazione di ciascun fondo a tutto il trimestre di riferimento.

Il file da trasmettere, contenente le informazioni richieste, è denominato "FPxyyyy0.zzz" dove:

- x rappresenta il trimestre (1,2,3,4);
- yyyy rappresenta l'anno cui si riferiscono i dati;
- zzz rappresenta il codice compagnia.

Il tracciato record, che corrisponde a quello attualmente utilizzato per le comunicazioni in argomento, deve essere il seguente:

Posizione Lunghezza Informazione

| | | |
|----|---|---|
| 1 | 3 | Codice compagnia |
| 4 | 1 | Valore fisso = F |
| 5 | 2 | Codice tabella a cui si riferisce il dato: 01 per la tabella 1 02 per la tabella 2 03 per la tabella 3 04 per la tabella 4 05 per la tabella 5 |
| 7 | 4 | Anno di riferimento |
| 11 | 2 | Trimestre di riferimento 01 per il primo trimestre 02 per il secondo trimestre |

| | | |
|----|----|---|
| | | 03 per il terzo trimestre 04 per il quarto trimestre |
| 13 | 8 | Codice del fondo pensione attribuito dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione |
| 21 | 50 | Denominazione del fondo pensione: solo per i fondi pensione aperti (tabella 1) |
| 71 | 2 | Codice riga del dato (valore riportato nella rispettiva riga della tabella) |
| 73 | 2 | Codice colonna del dato (valore riportato nella rispettiva colonna della tabella); per i valori esterni allo schema della tabella 3 indicare 01 |
| 75 | 15 | Valore del dato (importi in migliaia di euro senza virgola né parte decimale) |
| 90 | 3 | Codice valuta = EUR |
| 93 | 8 | Data di registrazione (formato AAAAMMGG) |

3. SPECIFICHE TECNICHE

Per quanto riguarda il contenuto dei campi del flusso da trasmettere devono essere osservate le seguenti specifiche:

- i dati devono essere registrati tutti secondo la codifica ASCII (formato ANSI);
- i dati numerici devono essere rappresentati riempiendo di zeri le cifre non significative.

Nei file Excel da utilizzare è prevista la funzione “controlli di validità” mediante la quale i dati contenuti nelle celle dati vengono sottoposti a controlli di convalida.

In caso di anomalie le celle interessate risultano evidenziate con il colore rosso e viene generato il foglio “Errori” contenente il messaggio di errore e l’indirizzo della cella che ha causato l’errore.

In merito ai controlli di validità si precisa che:

- nelle righe o nelle colonne dove è riportato il termine “di cui” occorre verificare che i dati siano non superiori al totale cui si riferiscono;
- alcune celle dati sono protette dalla scrittura in quanto già riempite con formule di totalizzazione.

La funzione “generazione flusso da trasmettere all’ISVAP”, in caso di controlli con esito corretto, genera il file da trasmettere secondo il tracciato record e il criterio di denominazione sopra riportati.

Il file risulta salvato nella directory C:\Documents and settings*<Nome Utente>*\Documenti e deve essere inviato, unitamente al file Excel contenente i dati, mediante posta elettronica all’indirizzo e-mail SISVA.DSI@ISVAP.IT specificando nel messaggio l’oggetto della presente circolare.